

**Titolo I. Competenze e Commissioni**

- Articolo 1.1. Oggetto
- Articolo 1.2. Competenze
- Articolo 1.3. Epigrafi
- Articolo 1.4. Materiali impiegati per le epigrafi
- Articolo 1.5. Lapidi e scritte a ricordo di defunti tumulati altrove
- Articolo 1.6. Modalità per la collocazione di lapidi o steli
- Articolo 1.7. Responsabili di servizio
- Articolo 1.8. Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 1.9. Registro

**Titolo II. Denuncia della causa di morte. Autorizzazione di Seppellimento**

- Articolo 2.1. Denuncia dei decessi
- Articolo 2.2. Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi
- Articolo 2.3. Denuncia della causa di morte
- Articolo 2.4. Comunicazione dei decessi dovuti a reati
- Articolo 2.5. Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali
- Articolo 2.6. Medico necroscopo
- Articolo 2.7. Autorizzazione alla sepoltura
- Articolo 2.8. Nulla osta dell’Autorità Giudiziaria
- Articolo 2.9. Nati morti e prodotti del concepimento

**Titolo III. Obitorio e Feretri**

- Articolo 3.1. Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria
- Articolo 3.2. Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 3.3. Verifica e chiusura feretri
- Articolo 3.4. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 3.5. Fornitura gratuita dei feretri
- Articolo 3.6. Piastrina di riconoscimento

**Titolo IV. Trasporti funebri**

- Articolo 4.1. Modalità di trasporto e percorso
- Articolo 4.2. Norme generali per i trasporti
- Articolo 4.3. Riti religiosi
- Articolo 4.4. Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 4.5. Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Articolo 4.6. Trasporto per e da altri Comuni per il seppellimento o la cremazione

Articolo 4.7. Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Articolo 4.8. Trasporto all'estero o dall'estero

Articolo 4.9. Trasporto di ceneri e resti

#### **Titolo V. Inumazioni e Tumulazione. Esumazioni ed Estumulazioni**

Articolo 5.1. Inumazione

Articolo 5.2. Cippo

Articolo 5.3. Tumulazione

Articolo 5.4. Deposito provvisorio

Articolo 5.5. Autorizzazioni – Registri – Esumazioni ordinarie

Articolo 5.6. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 5.7. Esumazione straordinaria

Articolo 5.9. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Articolo 5.10. Raccolta delle ossa

Articolo 5.11. Oggetti da recuperare

Articolo 5.12. Disponibilità dei materiali

#### **Titolo VI. Cremazione**

Articolo 6.1. Crematorio

Articolo 6.2. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 6.3. Urne cinerarie

Articolo 6.4. Dispersione delle ceneri

#### **Titolo VII. Concessioni. Tipologie**

Articolo 7.1. Sepolture private

Articolo 7.2. Durata delle concessioni

Articolo 7.3. Modalità di concessione

Articolo 7.4. Uso delle sepolture private

Articolo 7.5. Manutenzione

Articolo 7.5. Costruzione dell'opera. Termini

#### **Titolo VIII. Diritti dei Concessionari**

Articolo 8.1. Assegnazione dei posti della concessione

Articolo 8.2. Rinuncia

Articolo 8.3. Obblighi degli eredi

Articolo 8.4. Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Articolo 8.5. Rinuncia a concessione di aree libere

Articolo 8.6. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

**Titolo IX. Annullamento, revoca o decadenza del provvedimento di concessione**

Articolo 9.1. Annullamento

Articolo 9.2. Revoca

Articolo 9.3. Decadenza

Articolo 9.4. Effetti della decadenza

Articolo 9.5. Estinzione

**Titolo X. Attività delle imprese esecutrici di lavori**

Articolo 10.1. Accesso al cimitero

Articolo 10.2. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Articolo 10.3. Responsabilità – deposito cauzionale

Articolo 10.4. Recinzione aree – materiali di scavo

Articolo 10.5. Introduzione e deposito dei materiali

Articolo 10.6. Orario di lavoro

Articolo 10.7. Vigilanza

**Titolo XI. Attività delle imprese di pompe funebri**

Articolo 11.1. Funzioni

Articolo 11.2. Licenza

**Titolo XII. Divieti**

Articolo 12.1. Divieti

**Titolo XIII. Disposizioni finali**

Articolo 13.1. Concessioni pregresse

Articolo 13.2. Tariffe

Articolo 13.3. Infrazioni

## **Titolo I. Competenze e Commissioni**

### **Articolo 1.1. Oggetto**

1. Viste le disposizioni del *Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934*, del *D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285* (Regolamento di Polizia Mortuaria) e del *D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), questo *Regolamento* ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, tese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute possono derivare dalla morte di persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria.
2. I servizi di Polizia Mortuaria hanno per oggetto la destinazione dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri, la gestione e la custodia dei cimiteri e dei locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, la costruzione di sepolcri privati e la cremazione.

### **Articolo 1.2. Competenze**

1. I servizi cimiteriali possono essere gestiti in economia, in appalto e concessione e anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo servizio individuato dalla competente A.S.L.
2. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli Uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal Regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale, del Segretario Generale e dei Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

### **Articolo 1.3. Epigrafi**

1. Le iscrizioni contenenti soltanto il nome, cognome, la paternità, l'età, i titoli accademici ed onorifici, gli impieghi esercitati, nonché la data di nascita e quella di morte del defunto sono soggetti ad approvazione dell'Ufficio Edilizia Privata e sono esenti dal pagamento di qualsiasi tariffa.
2. Ogni altra iscrizione non potrà essere effettuata se non previa domanda e licenza del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Edilizia Privata.

### **Articolo 1.4. Materiali impiegati per le epigrafi**

1. Le epigrafi, come indicato nell'articolo precedente, potranno essere scolpite, incise e piombate oppure in bronzo in rilievo.
2. Dette epigrafi possono ricordare soltanto i defunti inumati o tumulati nella sepoltura su cui sono collocate, salvo il disposto di cui all'articolo seguente.

### **Articolo 1.5. Lapidi e scritte a ricordo di defunti tumulati altrove**

1. Con licenza rilasciata dal Sindaco e solo in particolari casi e circostanze, sono ammessi segni funerari in memoria di persone già residenti o domiciliate in vita nel Comune, le cui salme:
  - a) giacciono in campi di battaglia o in territorio estero o siano stati dichiarati dispersi;
  - b) siano deposte nell'ossario comune o nel cinerario comune;
  - c) siano state dichiarati disperse.
2. Il Sindaco può autorizzare l'iscrizione aggiuntiva di una epigrafe su lapide o monumenti, già esistenti, su sepolture concesse al coniuge o a parenti prossimi del defunto.
3. Può inoltre essere concessa l'autorizzazione a collocare una lapide o stele in corrispondenza dei viali cimiteriali a ciò destinati.

4. Le suddette concessioni comportano il versamento di apposite *Tariffe* stabilite con Delibera di Giunta Comunale.
5. Nelle Cappelle ed Edicole si possono collocare lapidi o ricordi riguardanti defunti della famiglia, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'Ossario Comune, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

### **Articolo 1.6. Modalità per la collocazione di lapidi o steli**

1. Nella collocazione delle lapidi e delle steli e nella loro successiva manutenzione, che sarà a carico degli interessati, si deve porre particolare cura nella verifica della loro stabilità, in modo che sia escluso ogni pericolo di caduta con possibile danno ai passanti.
2. A tale scopo non possono essere posti in opera cippi, lapidi o monumenti se prima non siano stati visionati dall'Ufficio Tecnico, il quale rilascerà al Custode nulla osta per la loro collocazione, previa analisi della relazione tecnica e degli elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato che ne certificherà la stabilità, le modalità di costruzione delle fondamenta e dei materiali da impiegarsi.

### **Articolo 1.7. Responsabili di servizio**

1. Responsabile del Settore Servizi Tecnologici è anche *Responsabile dei Servizi Cimiteriali*. Egli è responsabile della gestione in economia del servizio e della custodia del cimitero.
2. La concessione per la realizzazione di opere private è di competenza del Responsabile del Settore Edilizia Privata, il quale avrà cura di richiedere preventivo parere alla A.S.L., qualora la natura delle opere lo richieda.

### **Articolo 1.8. Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge e specificati nel presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. la visita necroscopica;
  - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c. il recupero e relativo trasporto delle salme, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  - d. i materiali ed i trasporti funebri nell'ambito del comune o per trasferimenti da altro comune con percorso inferiore a 100 km, nei casi di cittadini bisognosi;
  - e. la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
  - f. la dispersione delle ceneri in cinerario comune o nel "*Giardino della Memoria*";
  - g. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle *Tariffe* secondo i criteri e nella misura stabilita con delibera della Giunta Comunale.
4. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi dell'*art. 42, 2 comma, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000*, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché sia quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 1.9. Registro**

1. Presso il cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'*art. 52 del D.P.R. 285, del 10 Settembre 1990*, affinché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti.

Il registro è a disposizione di chiunque.

2. Sono inoltre esposti in apposite bacheche situate presso l'Ufficio Comunale e all'ingresso dei Cimiteri:
  - a. l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
  - b. copia del presente regolamento;
  - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

- e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati e per il pubblico, ai sensi della *Legge 7 Agosto 1990, n. 241*.
3. Le tariffe dei servizi funerari sono esposte in apposite bacheche, presso l'Ufficio Comunale e all'ingresso dei Cimiteri.

## **Titolo II. Denuncia della causa di morte. Autorizzazione di Seppellimento**

### **Articolo 2.1. Denuncia dei decessi**

1. La denuncia di morte è fatta non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato depresso.
2. Essa è fatta:
  - da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
  - dal direttore o dal delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale di Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'*art. 73 del D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396*.

### **Articolo 2.2. Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi**

1. Chiunque abbia per primo notizia del decesso naturale o accidentale o delittuoso, di persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'Autorità di Pubblica Sicurezza o l'Autorità Municipale, aggiungendo tutte quelle notizie di sua conoscenza che potrebbero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

### **Articolo 2.3. Denuncia della causa di morte**

1. Indipendentemente dalla denuncia di morte, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco la causa della morte, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'*art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n. 185*.
4. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
5. Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'A.S.L. nel cui territorio detto comune è compreso.

#### **Articolo 2.4. Comunicazione dei decessi dovuti a reati**

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'*art. 365 del Codice Penale*, ove dalla scheda di morte risulti o ne sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

#### **Articolo 2.5. Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne da subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
3. Per la sepoltura nel cimitero dello stesso materiale è necessaria l'autorizzazione del Sindaco.

4. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenire o riconoscere i cadaveri, il Procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. L'atto di morte è formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale, ai sensi dell'*art. 78 del D.P.R. 3 Novembre 2000 n.396*.

### **Articolo 2.6. Medico necroscopo**

1. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall'A.S.L. competente per zona.
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli *artt. 8,9 e 10 del D.P.R. n. 285/90*, e comunque non dopo le 30 ore.

### **Articolo 2.7. Autorizzazione alla sepoltura**

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'*art. 74 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396*, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'*art. 5 del D.P.R. n. 285/90*.

### **Articolo 2.8. Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria**

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane, così come previsto dall'*art. 76 del D.P.R. n. 396/2000*.

### **Articolo 2.9. Nati morti e prodotti del concepimento**

1. Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi, di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Competente Servizio dell'A.S.L. , accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## **Titolo III. Obitorio e Feretri**

### **Articolo 3.1. Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria**

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non addette al servizio.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale addetto a tale funzione.
7. Il deposito di osservazione e l'obitorio nel loro insieme devono essere dotati di non meno di un posto salma refrigerato.
8. Il Comune provvede, altresì, alla camera mortuaria in locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, ai sensi dell'*art. 64 del D.P.R. 285/90*.
9. L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal Sindaco.
10. Nella camera mortuaria di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.

11. Qualora la permanenza del feretro nella camera mortuaria si protragga per un periodo superiore a tre giorni, si deve provvedere a racchiudere il feretro in cassa di zinco; qualora il feretro sia costituito da duplice cassa, di cui l'interna in materiale biodegradabile, il predetto periodo è prorogato di cinque giorni.

### **Articolo 3.2. Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste nel presente regolamento.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Ad integrazione di quanto previsto dall'*art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990*, per quanto riguarda i deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. deve dettare le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Articolo 3.3. Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

### **Articolo 3.4. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza che deve percorrere il trasporto funebre e cioè:

Nel caso di inumazione:

- a. il feretro deve essere di legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;
- b. lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a millimetri 25;
- c. le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza possono essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;
- d. il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti ogni 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice;
- e. il coperchio deve essere congiunto a queste tavole mediante viti disposte ogni 40 centimetri;
- f. le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;
- g. è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa;
- h. ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore;

Nel caso di tumulazioni

- i. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti

entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'*art. 30 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285*.

Nel caso di cremazione:

1. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno avente le caratteristiche riportate alla lettera "a" del presente articolo.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche riportate lettera "e" del presente articolo. Devono quindi intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, *ex art. 24 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285*.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in un'altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura; deve essere prescritto, se dal caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. o da un suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata alla sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'*art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285*.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'*art. 30 comma 11, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Circolare esplicativa M.S. n. 24, del 24 Giugno 1993)*.

### **Articolo 3.5. Fornitura gratuita dei feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'*art. 3.4 , 1° comma, lettera a) ed e)*, per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, sulla base di parametri fissati periodicamente dalla Giunta Municipale.

### **Articolo 3.6. Piastrina di riconoscimento**

3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
4. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **Titolo IV. Trasporti funebri**

### **Articolo 4.1. Modalità di trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'*art. 27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza*, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, siano di notevole lunghezza, si deve lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. In tutti i casi il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria deve comunicare al Comando di Polizia Municipale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire il regolare svolgimento del corteo.
6. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Municipale, si può limitare o vietare i cortei a piedi.
7. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'*art. 20 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285*, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'*art. 19 comma 2 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285*.

### **Articolo 4.2. Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente *art. 3.4*.

2. Per il trasporto nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo, mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga effettuato trascorse 48 ore dal decesso.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato da documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri richiesti in relazione alla destinazione.
6. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto deve restare in consegna al vettore.
7. Chi riceve il feretro deve annotare il nominativo delle salme, dei resti e delle ceneri nel Registro appositamente tenuto presso il Cimitero.
8. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

### **Articolo 4.3. Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all'*art. 8 della Costituzione*, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Articolo 4.4. Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo.
2. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
3. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti che devono controllare almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
4. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere esibito a richiesta, agli organi di vigilanza.
5. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta di casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
6. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
7. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e, con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
8. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Articolo 4.5. Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. deve prescrivere le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Articolo 4.6. Trasporto per e da altri Comuni per il seppellimento o la cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla – osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi debitamente autorizzati.
7. Per i motivi di malattie infettive – diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'*art. 25, comma 1 e 2 del D.P.R. 285/90*.

#### **Articolo 4.7. Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **Articolo 4.8. Trasporto all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 Febbraio 1927, approvata con *R.D. 1 Luglio 1937, n. 1379* o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'*art. 27 del D.P.R. 285/90*; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'*art. 25* del regolamento precitato.

#### **Articolo 4.9. Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

## **Titolo V. Inumazioni e Tumulazione. Esumazioni ed Estumulazioni**

### **Articolo 5.1. Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione, di durata pari o superiore a 10 anni, sono effettuate in aree date in concessione.

### **Articolo 5.2. Cippo**

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o da chi per esso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo deve venire iscritta, a cura del concessionario o chi per esso, su una targhetta il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed eventuale fotografia.
3. La manutenzione e la loro conservazione dello stato di decoro dei cippi compete interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla manutenzione e conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli *artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285*.

### **Articolo 5.3. Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi, tombini, cellette ossario e cinerarie o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. La tumulazione di resti ossei o ceneri in tombini è a totale carico del richiedente come da tariffa, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta .

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo VII del presente regolamento.
3. A partire dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda che la tumulazione sia laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'*art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285*.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli *artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285*.
5. le tumulazioni sono ammesse solo ed esclusivamente quando i loculi, le tombe di famiglia ecc. , siano state portate a termine come da progetto approvato.

#### **Articolo 5.4. Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a. per coloro che hanno ottenuto la concessione di un area di terreno allo scopo di costruirvi sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è dovuto in semestri secondo quanto previsto in tariffario, con riferimento al periodo che va dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale, nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga per il compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, può provvederne la inumazione della salma nel campo di inumazione.

Vengono adottati, in presenza dei presupposti previsti dal presente regolamento i provvedimenti di decadenza dalla concessione dell'area. In ogni caso, la somma di cui al 4 comma è definitivamente incamerata dall'Ente. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo, se disponibili, in tombe o loculi definitivi o cremata, previo il pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

### **Articolo 5.5. Autorizzazioni – Registri – Esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, compiere l'istruttoria relativa al rilascio delle autorizzazioni per le operazioni previste dal *D.P.R. 285/90* da effettuarsi in ambito comunale e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'*art. 83 del D.P.R. 285/90*, e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con preferenza per i mesi da Febbraio a Giugno e da Settembre a Ottobre.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### **Articolo 5.6. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. Entro il giorno 31 del mese di ottobre di ogni anno, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali deve curare la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno successivo.

2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo di inumazione, è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Cimiteriale, all'Albo Pretorio e presso tutte le sedi comunali con congruo anticipo.
3. L'ufficio invierà una comunicazione agli eredi legittimi dei defunti, almeno 60 giorni prima della data fissata per le operazioni di esumazione ordinaria, indicando la data, le modalità ed il costo delle operazioni.

### **Articolo 5.7. Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'*art. 84 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285* (dal 1/10 al 30/4 dell'anno successivo).
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato e dagli operatori cimiteriali.
6. Quando l'esumazione straordinaria è a richiesta di parte, sono a totale carico del richiedente tutte le spese, come quelle relative ad intervento di rimozioni di lapidi o monumenti, a scavo, sollevamento della bara, ripristino di tutte le aree circostanti eventualmente manomesse nonché l'eventuale rimozione e riattamento delle tombe circostanti.

### **Articolo 5.8. Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, purché successive allo scadere del 30° anno di permanenza nel loculo.
3. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale cura la stesura di elenchi o tabulati recanti l'ubicazione delle concessioni temporanee in scadenza nell'anno successivo.
4. Tale elenco sarà esposto all'Albo Cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale.
6. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
  - b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'*art. 30 del D.P.R. 285/90*, sono, se completamente mineralizzati e su parere del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo di inumazione previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Sindaco.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro. Nel caso la bara presenti lesioni, è necessaria idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
11. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella *circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità*.

## **Articolo 5.9. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie e straordinarie e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

2. Sono gratuite le esumazioni ordinarie di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al versamento della somma indicata in tariffa.
4. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
5. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'*art. 106 del R.D. 23 Dicembre 1865, n. 2704*, e successive modificazioni.

### **Articolo 5.10. Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata e che questo sia possibile.

### **Articolo 5.11. Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Tecnico.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati in custodia al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi. Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato agli atti dell'Ufficio Tecnico.

## **Articolo 5.12. Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti per legge. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 4° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, devono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **Titolo VI. Cremazione**

### **Articolo 6.1. Crematorio**

1. Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, di cui all'*art. 78 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285*, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.
2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad altro impianto, può essere stipulata convenzione specifica con l'Ente gestore del medesimo.

### **Articolo 6.2. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'*art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285*, è rilasciata a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.
3. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

### **Articolo 6.3. Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario. Può altresì essere autorizzata la collocazione in sepoltura privata. In entrambi i casi devono essere pagati gli importi stabiliti in tariffa.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali di igiene previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

6. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'*articolo 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265*, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
7. Le ceneri del defunto possono essere affidate in custodia ai familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il primo grado), residenti nel Comune di Sinnai, per la conservazione in abitazioni private, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto ai sensi dell'*articolo 79 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 secondo le modalità dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000*.
8. In mancanza della disposizione testamentaria del defunto la richiesta di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli *artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile* e, nel caso di concorrenza di più. parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi secondo le modalità previste dall'*art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000* ;
9. L'autorizzazione per la custodia delle ceneri viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile;
10. La consegna dell'urna cineraria avviene da parte del servizio cimiteriale, il quale redige in 3 esemplari il verbale di consegna previsto dall'*art. 81 del D.P.R n. 285/90*. Una copia deve essere consegnata al responsabile del servizio cimiteriale, una a chi prende in consegna l'urna e la terza deve essere trasmessa all'Ufficio di Stato civile
11. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere realizzato all'interno dell'abitazione, costruito in materiale idoneo (legno, metallo ecc.) che offra le necessarie garanzie contro ogni profanazione ed ancorato al muro o al pavimento. I luoghi di conservazione devono garantire altresì decoro e sicurezza.

#### **Articolo 6.4. Dispersione Ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'*articolo 3, comma 1, punto 8)*,

*del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.*

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2), della legge n. 130 del 2001*, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

## **Titolo VII. Concessioni. Tipologie**

### **Articolo 7.1. Sepolture private**

1. L'uso di aree del cimitero e di manufatti costruiti dal Comune per le sepolture private costituisce concessione amministrativa su bene comunale, soggetta al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune sulla nuda proprietà.
2. In ambito cimiteriale possono essere individuate aree da concedersi a privati, singolo ovvero Enti ed Associazioni, per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. In ambito cimiteriale, è altresì possibile individuare aree da concedersi a privati, singoli ovvero Enti ed Associazioni per impiantare, a loro cura e spese, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario e purché esista una disponibilità di spazi sufficiente.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a. sepolture individuali (loculi, posti individuali, multipli, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
  - b. sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.);
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal *D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285* rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione deve essere regolata da schema di contratto – tipo approvato dalla Giunta Comunale e stipulata, previa assegnazione del manufatto, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a. la parte concessionaria individuata nella/e persona/e o, nel caso di Enti o altri soggetti di diritto, nel legale rappresentante pro-tempore;
- b. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- c. la durata;
- d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

## **Articolo 7.2. Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'*art. 92 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285*.
2. La durata è fissata:
  - a. in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b. in 50 e 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - c. in 50 e 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento del rinnovo.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto stesso.

## **Articolo 7.3. Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, i tombini e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto da presente regolamento.

4. La concessione può essere rilasciata, oltre che per le persone decedute aventi la residenza nel comune, anche nelle seguenti ipotesi:
  - a. per la tumulazione delle salme, ai parenti che risiedono nel territorio da almeno 3 anni e con rapporto di parentela con la persona deceduta entro il 4° grado in linea retta;
  - b. per la tumulazione di resti/ceneri, ai parenti che risiedano nel territorio comunale da almeno 6 mesi con rapporto di parentela con la persona deceduta entro il 4° grado in linea retta e in linea collaterale, ampliata agli affini in linea retta di 1° grado.
  - c. Per la tumulazione di defunti nati nel comune di Sinnai o che abbiano vissuto nel territorio comunale
5. La concessione può essere rilasciata, in via eccezionale, in deroga al primo comma:
  - a. a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni e residente nel Comune, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
  - b. a favore del parente di 1° grado civile vivente, qualora il defunto sia ricoverato nel cimitero, purché il parente sia in età superiore a 65 anni;
  - c. a favore dei cittadini residenti nel Comune da almeno 1 anno, che abbiano superato gli 80 anni e dimostrino di non avere figli viventi.
6. La concessione dei manufatti ossari/cinerari, in presenza di grave e documentato handicap del coniuge vivente, ovvero del parente più prossimo in linea retta di 1° grado, può anche avvenire al di fuori delle ipotesi previste al precedente comma 2, assegnando il primo ossario/cinerario libero posto nella prima fila, ovvero in via residuale nella seconda fila.
7. Qualora venga richiesta una traslazione di resti ossei ovvero ceneri nell'ambito cimiteriale a fine di consentire l'avvicinamento dei parenti già ricoverati ad un nuovo inserimento, entro il 1° grado in linea retta compreso il coniuge, l'assegnazione del manufatto è fatta concedendo il manufatto immediatamente attiguo.
8. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
9. Per la concessione di loculi/nicchie cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati il 50% del corrispettivo della tariffa vigente all'atto dell'assegnazione. Il restante 50% dovrà essere versato dopo che è intervenuto il collaudo. I pagamenti dovranno essere eseguiti entro 30 gg. dalla richiesta da parte dell'Ente.

10. Per le aree assegnate e non ancora disponibili, il pagamento dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:
  - a. 50% entro 30 gg. dall'assegnazione;
  - b. 50% entro 30 gg. dalla comunicazione di disponibilità dell'area e, comunque, prima del rilascio della concessione.
11. Tutti i termini di pagamento sopra indicati sono perentori. Il mancato loro rispetto comporta, dopo una diffida a provvedere entro i successivi 10 gg., la revoca dell'assegnazione ed il trattenimento, a titolo di penale, degli acconti versati.
12. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto alla sola restituzione della somma versata dai richiedenti.

#### **Articolo 7.4. Uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, conseguenti ad apposite istanze dal richiedente, che non tendano a fare della concessione scopo di lucro o speculazione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del *1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285* la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, da persona convivente risultante nello stato di famiglia, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini fino al 6° grado.
3. Per il coniuge e gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione ai sensi dell'*art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445* da presentare al Responsabile del Servizio che, qualora riscontri l'esistenza dei presupposti, darà il nulla osta.
5. Il convivente more uxorio con il titolare della concessione ed i loro figli naturali acquisiscono anch'essi il diritto alla tumulazione. La convivenza deve risultare da accertamento anagrafico.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'*art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

### **Articolo 7.5. Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - c. l'ordinaria pulizia;
  - d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

### **Articolo 7.6. Costruzione dell'opera. Termini**

1. Le concessioni in uso di aree, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi oggettivi, indipendenti dalla volontà del concessionario, può essere concessa, una proroga di 6 mesi, ai termini predetti, su motivata richiesta degli interessati.

## **Titolo VIII. Diritti dei Concessionari**

### **Articolo 8.1. Assegnazione dei posti della concessione**

1. I concessionari di tomba di famiglia o di cappella privata possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, individuando la consistenza della quota medesima, ovvero l'attribuzione dei posti.
2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

### **Articolo 8.2. Rinuncia alla concessione**

1. Uno o più titolari del diritto d'uso possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per se e per i propri discendenti diretti e/o eredi, al diritto alla sepoltura e/o al diritto d'uso della medesima che verrà registrata dal Comune e tenuta dall'Ufficio Cimiteriale.
2. La rinuncia alla concessione della sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
4. La rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, in nessun caso costituisce motivazione per rimborsi dei periodi non goduti, come previsto dal successivo *art. 8.7*.
5. Per le concessioni a tempo indeterminato, precedenti al presente Regolamento, il valore della durata si assume convenzionalmente, ad un periodo pari a 99 anni.

### **Articolo 8.3. Obblighi degli eredi**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale destinatario delle comunicazioni del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio esclusivamente nei confronti delle persone che hanno titolo che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione del destinatario delle comunicazioni, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione sono dovuti i soli diritti di segreteria.
3. Trascorso il termine di 3 anni, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza. In tal caso, nell'ipotesi che la concessione originaria fosse fatta a più concessionari, e che solo uno o alcuni degli aventi causa di questi siano decaduti, vi è accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state date disposizioni per la cura e la manutenzione della sepoltura a Enti o Istituzioni, per il residuo periodo di durata della concessione. Il Comune deve essere reso edotto dell'esistenza di tali disposizioni.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima inumazione o 30 dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Articolo 8.4. Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sepoltura. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma come prevista nel successivo *art. 8.7.*

Le opere eseguite passano in proprietà al Comune.

### **Articolo 8.5. Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b. l'area sia libera da salme, ceneri o resti e possa immediatamente essere riutilizzata senza opere di ripristino.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma come prevista dall'*art. 8.7*.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Articolo 8.6. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree cimiteriali, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, quanto previsto nell'*art 8.7*, e salvo quanto previsto nel comma successivo.
3. Ai concessionari è riconosciuto inoltre un equo indennizzo per le opere costruite; l'importo di indennizzo è stabilito dalla Giunta Comunale su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Articolo 8.7. Rimborsi per le concessioni retrocesse**

Le concessioni retrocesse rientrano nel patrimonio disponibile del Comune e assegnate secondo le disposizioni di assegnazione di qualsiasi altra concessione a titolo oneroso.

Nel caso di retrocessione di una concessione cimiteriale, per espressa rinuncia del titolare o dei suoi eredi, su richiesta dell'avente titolo sarà rimborsata, sulla base della tariffa in vigore al momento della rinuncia:

1. la somma pari al 50% se la retrocessione avviene:
  - a) entro i primi dieci anni dalla data di concessione cinquantennale;
  - b) entro i primi quindici anni dalla data di concessione novantanovenale;
2. la somma pari al 25% se la retrocessione avviene:
  - a) dopo i dieci anni e entro i primi vent'anni dalla data di concessione cinquantennale;
  - b) dopo i quindici anni e entro i primi trent'anni dalla data di concessione novantanovenale.

Nessun rimborso sarà accordato quando la retrocessione avvenga dopo i periodi su indicati. Qualora contestualmente alla retrocessione ci sia l'acquisizione di una nuova sepoltura, il concessionario dovrà versare solo ed esclusivamente la differenza tra il costo della nuova concessione e l'eventuale rimborso dovuto.

## **Titolo IX. Annullamento, revoca o decadenza del provvedimento di concessione**

### **Articolo 9.1. Annullamento**

1. Il comune procede all'annullamento della concessione qualora il richiedente l'abbia richiesta non essendo in possesso dei requisiti.

### **Articolo 9.2. Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'*art. 63, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285*, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Qualora si verificano tali necessità, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.
3. Spetta altresì ai concessionari un equo indennizzo per le opere eseguite, qualora la decadenza sia decretata entro i primi due terzi del periodo della durata della concessione a tempo determinato, ovvero entro 66 anni per le concessioni perpetue, in tal caso, l'indennizzo è determinato tenuto conto:
  - a. del costo delle opere realizzate, riferito al momento della realizzazione;
  - b. del periodo trascorso dall'inizio della concessione.
4. In ogni caso l'indennizzo non può superare i 2/3 dell'importo così determinato:
  - a. costo originario delle opere, rivalutato secondo l'indice ISTAT fino al momento della dichiarazione di decadenza, su detto valore deve essere operata una

decurtazione dell'uno per cento ogni anno trascorso dalla decorrenza della concessione.

5. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, se reperibile, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del cimitero almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Articolo 9.3. Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - f. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti *e)* ed *f)* di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili, con termine non inferiore a 30 giorni per adempiere.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale e in quello del Cimitero per un periodo di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

#### **Articolo 9.4. Effetti della decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo di inumazione, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché si dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune

#### **Articolo 9.5. Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'*art. 98 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285*.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **Titolo X. Attività delle imprese esecutrici di lavori**

### **Articolo 10.1. Accesso al cimitero**

1. Chi intende eseguire opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, deve valersi dell'opera di imprese, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente la comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
5. E' vietata la lavorazione dei materiali all'interno del cimitero.
6. Il personale delle imprese, o chiunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento in quanto compatibile.

### **Articolo 10.2. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, su conforme parere del coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui ai *capi 14 e 15 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285* e quelle specifiche contenute nel presente *Regolamento*.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

### **Articolo 10.3. Responsabilità – deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

### **Articolo 10.4. Recinzione aree – materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare temporaneamente gli spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Articolo 10.5. Introduzione e deposito dei materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, secondo gli orari concordati con il Responsabile del Cimitero. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

### **Articolo 10.6. Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese che eseguono lavori per i privati, è fissato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

2. È vietato, per le imprese che eseguono lavori per i privati, lavorare nei giorni festivi e negli orari di apertura dei cimiteri al pubblico, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

### **Articolo 10.7. Vigilanza**

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, per il tramite del personale da questi demandato, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, alla restituzione del deposito cauzionale.

## **Titolo XI. Attività delle imprese di pompe funebri**

### **Articolo 11.1. Funzioni**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta possono:
  - a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - b. fornire feretri e gli accessori relativi;
  - a. occuparsi della salma;
  - b. effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni

### **Articolo 11.2. Licenza**

1. Le imprese di cui al precedente articolo, fermo restando il possesso della licenza di cui all'*art. 15 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 Giugno 1931, n. 773*, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal *D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285*.

## **Titolo XII. Divieti e Obblighi**

### **Articolo 12.1. Divieti**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
  - a. consumare cibi, fumare, tenere contegno chiassoso, correre;
  - b. introdurre cesti od involti, salvo contengano oggetti da collocare sulle tombe con regolare autorizzazione;
  - c. toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
  - d. buttare fiori appassiti od altrui rifiuti fuori degli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
  - e. portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto di pertinenza propria o d'altri senza averne dato preventiva comunicazione al Custode;
  - f. calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti e fabbricati e turbare o impedire la circolazione dei cortei;
  - g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in particolar modo offrendo in vendita servizi o oggetti, distribuire avvisi o volantini;
  - h. eseguire lavorazioni sulle tombe dei privati senza il consenso del concessionario.
2. È fatto divieto alle imprese:
  - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione;
  - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d. di esporre, a vista del pubblico, feretri nelle vetrine dei locali di attività.
3. Al personale dei cimiteri è vietato
  - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
  - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e. trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **Articolo 12.2. Obblighi per il personale dei cimiteri**

Il personale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare a chiunque acceda ai cimiteri.

Inoltre tale personale è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo, in particolare il personale comunale dovrà indossare l'abbigliamento fornito dall'Amministrazione;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

## **Titolo XIII. Disposizioni finali**

### **Articolo 13.1. Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente *Regolamento* continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del *R.D. 21 Dicembre 1942, n. 1880*, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per dar luogo al provvedimento di riconoscimento.

### **Articolo 13.2. Tariffe**

1. Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe approvate unitamente a questo Regolamento vengono, con deliberazione della Giunta Comunale, variate in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità euro superiore.

### **Articolo 13.3. Infrazioni**

1. Le infrazioni alle norme contenute al presente Regolamento, nonché i comportamenti illeciti che causano danni a terzi, quando non costituiscano reato previsto dal Codice Penale, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'*art. 358 del T.U. Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934 n. 1265* e successive modificazioni.
2. La misura della sanzione è fissata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro a seconda della gravità dei casi, *ex art. 7-bis, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267*.

**APPENDICE****DEFINIZIONE DEI TERMINI PIU' USATI CON UNA BREVE NOTA  
ESPLICATIVA**

<b>auto funebre o carro funebre</b>	mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri
<b>avente diritto alla concessione</b>	persona fisica che per successione legittima o testamentaria, è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota
<b>autopsia</b>	accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria
<b>autorizzazione alla cremazione</b>	è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la cremazione della salma
<b>bara o cassa</b>	cofano destinato a contenere un cadavere
<b>cadavere</b>	corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte
<b>camera mortuaria</b>	luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigiuridiche
<b>cappella di famiglia</b>	architettura tumulativa epigea che ha carattere di monumentalità nella quale vi sono raccolti un numero di salme con legami familiari
<b>cassetta ossario</b>	contenitore di ossa o resti mortali assimilabili
<b>cassone di avvolgimento in zinco</b>	rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno
<b>cellette cinerarie</b>	vano di adeguate dimensioni per la collocazione di singole urne cinerarie
<b>ceneri</b>	prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

<b>certificato necroscopico</b>	viene rilasciato dal medico necroscopo dopo il decesso, e contiene l'indicazione della causa di morte
<b>cinerario</b>	luogo destinato alla conservazione di ceneri
<b>colombario o loculo o tumulo</b>	vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei
<b>concessionario</b>	il titolare della concessione
<b>concessione cimiteriale</b>	atto con il quale il Responsabile dei Servizi Cimiteriali costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale.
<b>cremazione</b>	la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell'inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere
<b>dichiarazione di morte</b>	è l'atto che deve essere obbligatoriamente reso all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto un decesso
<b>estumulazione</b>	il disseppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in precedenza tumulati
<b>estumulazione ordinaria</b>	estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno trenta anni
<b>estumulazione straordinaria</b>	estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei trenta anni
<b>esumazione</b>	il disseppellimento del feretro in precedenza inumato
<b>esumazione ordinaria</b>	esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune
<b>esumazione straordinaria</b>	esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione
<b>feretro</b>	insieme della bara e del cadavere ivi contenuto
<b>inumazione</b>	sepoltura di feretro in terra
<b>loculo</b>	il manufatto, anche all'interno di una tomba, con un posto salma

<b>medico necroscopo</b>	è il medico che ha il compito di accertare la morte e la redazione del certificato necroscopico
<b>nicchia cineraria</b>	il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione
<b>obitorio</b>	il locale atto al mantenimento di salme di persone decedute senza assistenza medica, al deposito a tempo indeterminato di cadaveri che devono essere sottoposti ad autopsia giudiziaria o ad accertamenti medico-legali o di cadaveri portatori di radioattività
<b>ossario comune</b>	il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione
<b>permesso di seppellimento</b>	è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la sepoltura della salma
<b>resto mortale</b>	il cadavere o parte di esso non completamente mineralizzato
<b>sala per autopsie</b>	il locale ove si effettuano le autopsie ed i riscontri diagnostici.
<b>salma</b>	corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte
<b>tomba di famiglia</b>	la cappella o il manufatto costruito all'interno di un'area concessa a una o più famiglie per il periodo massimo di anni 99 e costituito da un numero variabile di loculi a disposizione dei familiari del concessionario
<b>traslazione</b>	operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra
<b>tumulazione</b>	il seppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in opere murarie quali loculi, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo
<b>urna cineraria</b>	contenitore di ceneri